



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 18/2020

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VISITA IN SITO PER LA VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI PER L'ANNO 2019 A SEGUITO DELLA EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS (COVID-19).

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 1 comma 1: *“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*

CONSIDERATA la segnalazione dell'ente nazionale di accreditamento Accredia, pervenuta con PEC del 25 febbraio prot. n. 0002477.25-02-2020, che evidenzia la *“necessità di pubblicare al più presto possibile una comunicazione con delle indicazioni operative in modo da poter condurre le verifiche ETS nelle regioni interessate dell'emergenza sanitaria in modalità off-site/remoto”*.

CONSIDERATI la Circolare informativa N°1/2020 di ACCREDIA - Disposizioni a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e il documento *“Proposed guidelines to mitigate the impact of COVID-19 epidemic on certification and accreditation bodies (based on IAF ID3-2011)”* dell'International Accreditation Forum.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” e, in particolare, l’art. 34 “Monitoraggio e comunicazione delle emissioni“, l’art. 35 “Verifica e accreditamento” e l’art. 38 “Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti”;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito “Comitato”);

CONSIDERATA l’urgenza di far fronte alla situazione;

Il Consiglio Direttivo, nella procedura scritta del 28 febbraio 2020

DELIBERA

Art. 1

1. I gestori degli impianti stazionari, inclusi gli impianti di dimensioni ridotte, situati nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e nei Comuni successivamente individuati con norma di pari grado e sottoposti a misure equivalenti, sono esentati dalla visita in sito per la verifica delle emissioni rilasciate in atmosfera nell’anno 2019.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa agli impianti stazionari, inclusi gli impianti di dimensioni ridotte, e agli operatori aerei situati sul territorio nazionale qualora il gestore, o il verificatore incaricato della verifica, presentino apposita comunicazione motivata dalla necessità di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità riportate sul portale ETS all’indirizzo www.ets.minambiente.it.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Carettoni

